

Verbale allegato al Ccrl del 16 dicembre 2022

Le Parti Sociali, In riferimento agli articoli 4 e 11 del succitato contratto, al fine di rendere più comprensibile e operativo l'articolato, sono a precisare quanto segue:

ARTICOLO 4 WELFARE

Le parti sociali

- Considerata la situazione economica e sociale della Regione;
- visto il protrarsi della trattativa contrattuale di secondo livello;

Concordano che, al fine di riconoscere ai lavoratori del comparto una misura aggiuntiva, le imprese Edili ed Affini Industriali e Artigiane della Valle d'Aosta erogheranno con la mensilità di dicembre 2022 a tutti i lavoratori sotto contratto a tempo indeterminato e determinato alla data del 1° ottobre 2022 un importo di euro 250 (duecentocinquanta/00) netti.

Tale somma potrà essere erogata **anche** sotto forma di fringe benefit secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 11 ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione di quanto stabilito dagli articoli 12, 38 e 46 del CCNL Industria e dagli articoli 15 e 42 del CCNL Edilizia Aziende Artigiane del 4 maggio 2022 per i dipendenti delle imprese edili della regione Valle d'Aosta viene disciplinato l'Elemento Variabile della Retribuzione (di seguito Evr) con decorrenza dal **1° gennaio 2023** nella misura del 4% (quattro per cento) da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014 per quel che concerne le imprese industriali e del 1° marzo 2021 per le imprese artigiane.

L'accordo rimane valido e applicabile fino alla stipula di un nuovo contratto.

L'Evr, in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio regionale e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e regionale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti indicatori:

1. Numero lavoratori iscritti presso l'Ente Paritetico Edile della Regione Valle d'Aosta.
2. Monte salari denunciato presso l'Ente Paritetico Edile della Regione Valle d'Aosta.
3. Ore di lavoro denunciato presso l'Ente Paritetico Edile della Regione Valle d'Aosta.
4. Numero imprese iscritte presso l'Ente Paritetico Edile della Regione Valle d'Aosta.
5. Media cassa integrazione ordinaria (dati Ente Paritetico Edile della Regione Valle d'Aosta).

Gli indicatori avranno tutti la medesima incidenza ponderale (20 per cento).

La determinazione dell'Evr avverrà secondo i criteri e le modalità previste dai CCNL Industria e Artigianato. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei parametri con le seguenti modalità temporali:

Anno Cassa Edile (1° ottobre – 30 settembre): media triennio 2022/2021/2020 con media triennio 2021/2020/2019.

Per gli anni a seguire si procederà di conseguenza e seguendo lo stesso schema temporale.

L'erogazione dell'Evr a livello regionale dovrà essere effettuata previa verifica annuale dell'andamento degli indicatori, che le parti sociali si riservano di effettuare entro il mese di marzo di ciascun anno e in presenza delle condizioni previste dall'allegato 4 al verbale di accordo nazionale del 1° luglio 2014 per le imprese industriali e dall' art. 42 CCNL Edilizia Aziende Artigiane del 4 maggio 2022.

In caso di riconoscimento dell'Evr, ogni impresa iscritta in Cassa Edile procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari Iva, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali Iva.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà a erogare l'Evr nella misura stabilita a livello regionale.

Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo l'impresa, per avvalersi della possibilità di applicazione dell'Evr in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'articolo 38 del CCNL Industria e dall'articolo 42 CCNL Edilizia Aziende Artigiane del 4 maggio 2022, dovrà adottare la seguente procedura:

- 1) Inviare un'autodichiarazione all'associazione datoriale di riferimento, alla Cassa Edile e alle Rsu/Rsa ove costituite, utilizzando la lettera facsimile allegata a questo contratto, attestante il mancato raggiungimento di un parametro;
- 2) L'associazione datoriale di riferimento informerà con sollecitudine le organizzazioni sindacali territoriali, attivando in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione che verrà effettuata esclusivamente sulla base della dichiarazione Iva nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.
- 3) Per le imprese aderenti alle associazioni datoriali firmatarie di questo contratto il confronto potrà essere effettuato con l'assistenza di un funzionario da essa incaricato.
- 4) L'intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle organizzazioni sindacali dell'informativa inoltrata dall'associazione datoriale di riferimento.
- 5) L'impresa è autorizzata ad applicare l'Evr in misura ridotta nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano

esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle organizzazioni sindacali.

- 6) Il mancato invio dell'autodichiarazione – ovvero il rifiuto di attivare il confronto – comporta l'obbligo per l'impresa a corrispondere l'Evr nella misura stabilita a livello regionale.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, si avvierà la procedura come previsto dall'articolo 38 del CCNL Industria e dall'articolo 42 CCNL Edilizia Aziende Artigiane del 4 maggio 2022, seguendo quanto previsto ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), esaurito il procedimento l'Evr non sarà erogato.

Per le imprese con soli impiegati e per quelle di nuova costituzione resta fermo quanto previsto dall'articolo 38 del CCNL Industria e dagli articoli 42 e 50 CCNL Edilizia Aziende Artigiane del 4 maggio 2022.

L'Evr, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza alle imprese, adottando il seguente criterio:

Operai: il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate.

Impiegati: l'erogazione dell'Evr avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato rispettivamente dall'articolo 38 del CCNL Industria e dall'articolo 42 CCNL Edilizia Aziende Artigiane del 4 maggio 2022.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'Evr come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni premiali.